

Finanza Locale Monitor

Servizio Studi e Ricerche
Giugno 2009

Finanza Locale Monitor

L'autonomia finanziaria delle Amministrazioni locali: a che punto siamo?

Autonomia formale e sostanziale

Autonomia finanziaria formale: evoluzione storica e criticità

Autonomia tributaria: un confronto internazionale

Il debito degli Enti territoriali nel 2008

La distribuzione territoriale del debito degli Enti territoriali

Gli strumenti di finanziamento

Il ricorso a strumenti di finanza derivata

3

3

6

11

13

16

19

21

Giugno 2009

Intesa Sanpaolo
Servizio Studi e Ricerche

Industry and Banking

A cura di:
Laura Campanini

Ha collaborato:
Ref.

L'autonomia finanziaria delle Amministrazioni locali: a che punto siamo?

Il federalismo fiscale poggia le proprie fondamenta sul concetto di autonomia finanziaria, sancito dalla Costituzione riformata nel Titolo V e ribadita nella legge di attuazione del federalismo fiscale di recente approvazione.

L'autonomia di entrata e di spesa degli Enti territoriali è condizione necessaria affinché il federalismo si realizzi in maniera efficiente, abbandonando un sistema di finanza derivata, fondata sul criterio dell'assegnazione delle risorse in base alla spesa storica, al fine di massimizzare il grado di responsabilizzazione e trasparenza nei confronti dei cittadini nell'attività di raccolta delle risorse e di allocazione delle stesse.

Se nella forma, con il riferimento ai principi di territorialità e di correlazione nel prelievo di risorse, la legge delega è improntata all'implementazione di un'autonomia d'entrata per gli Enti territoriali in senso sostanziale, in realtà, vi è il rischio che gli spazi di autonomia che emergeranno dai decreti attuativi non siano di gran lunga superiori rispetto a quelli attuali¹.

La delega risente delle recenti disposizioni che hanno depotenziato i principali tributi locali, IRAP e ICI, e che difficilmente potranno essere riviste di nuovo al rialzo, date le resistenze riscontrate, soprattutto per quanto riguarda la tassazione sugli immobili.

La difficoltà principale risiede nell'individuare tributi che siano omogeneamente distribuiti lungo il territorio e che abbiano le caratteristiche ottimali dell'imposta locale.

Certo è che un federalismo fatto principalmente di compartecipazioni o addizionali sui tributi erariali, seppure potenziate e rese più manovrabili, rischia di non modificare nella sostanza il grado di autonomia finanziaria già presente negli Enti territoriali.

È quindi interessante fornire un quadro dell'evoluzione che l'autonomia di entrata di Regioni, Province e Comuni ha avuto negli anni, mettendo anche in luce alcune criticità riferite ai principali tributi devoluti alle Amministrazioni locali, che per le particolari modalità di gestione ancora molto dipendenti dallo Stato centrale, non contribuiscono ad accrescere l'autonomia nel finanziamento di tali Enti.

Autonomia formale e sostanziale

L'articolo 119 della Costituzione, così come rinnovato dalla riforma del Titolo V avvenuta nel 2001, prevede al primo comma l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti territoriali.

Essa costituisce il tratto essenziale su cui si fonda il federalismo fiscale, la cui realizzazione auspica, in primo luogo, non solo l'autonomia nell'attività di spesa, che deve svolgersi senza vincoli di destinazione, ma prima ancora l'autonomia delle fonti di entrata di Regioni, Province e Comuni.

L'opportunità, infatti, che agli entri decentrati venga garantita una maggiore indipendenza nelle scelte di gestione delle risorse locali non può prescindere da un certo grado di autonomia di controllo su queste risorse.

La totale soppressione di tutti i trasferimenti intergovernativi (ad eccezione dei contributi Ue, rivolti a spese per lo sviluppo economico), già prevista dalla Costituzione, e ribadita nella legge di attuazione del federalismo fiscale recentemente approvata, conferisce dunque ai mezzi per esercitare l'autonomia finanziaria per gli Enti territoriali un'importanza fondamentale.

¹ Per una trattazione più dettagliata dei temi della legge di attuazione del federalismo si veda Finanza Locale Monitor del 15 gennaio 2009.

Per quanto riguarda Comuni e Province, poi, il Patto di Stabilità Interno prevede che l'autonomia finanziaria, definita in questo caso come il rapporto tra le entrate correnti non derivanti da trasferimenti (quindi entrate tributarie ed extratributarie) e il totale delle entrate correnti, sia da considerarsi come parametro di virtuosità dell'ente, al quale si subordina l'accesso ai previsti meccanismi di premialità².

Del resto, **l'ancoraggio delle risorse prelevate ai cittadini al territorio può contribuire, nell'ottica della realizzazione del federalismo fiscale, a promuovere un utilizzo più efficiente ed efficace delle fonti di entrata. Rafforzando il parallelismo tra l'ente che preleva e quello che spende si contribuisce ad accrescerne l'*accountability*, ovvero a rendere gli amministratori locali maggiormente responsabili delle proprie scelte allocative di fronte ai cittadini-elettori.**

Sempre **l'articolo 119 definisce le fonti di entrata attraverso cui deve realizzarsi l'autonomia degli Enti territoriali.** Oltre alle **entrate autonome di origine extratributaria**, quali possono essere tariffe, proventi della gestione del patrimonio degli Enti o dalla vendita di beni e servizi, il secondo comma dell'articolo distingue **le entrate fiscali di cui gli Enti territoriali dispongono tra tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.** La distinzione tra le due fonti di entrata di tipo fiscale appare quantomeno opportuna, in quanto pone in luce la diversa natura di tributi propri e compartecipazioni, e indirettamente anche il diverso effetto che essi possono avere sull'autonomia di entrata di un ente.

I tributi propri, secondo quanto afferma la Costituzione, sono istituiti e gestiti dagli Enti territoriali. In altre parole si può parlare di tributo proprio quando è l'ente a poter determinare tutte le componenti dell'imposta: soggetto attivo e passivo, oggetto, aliquote. **Nel nostro ordinamento al momento attuale non esistono tributi di questo tipo.**

Innanzitutto l'esercizio dell'attività impositiva si fonda sull'articolo 23 della Costituzione, il quale subordina la possibilità di istituire tributi alla potestà legislativa, prerogativa delle sole Regioni, e non degli altri Enti territoriali. E in ogni caso il principale tributo assegnato alle Regioni, l'IRAP, è nella sua struttura essenziale disciplinato dalla legge nazionale³.

Si osservi poi che un'ulteriore limitazione all'autonomia impositiva delle Regioni deriva dall'esclusione nel nostro ordinamento della doppia imposizione, ovvero l'impossibilità per questi Enti di legiferare su materie già oggetto d'imposta.

L'ordinamento italiano già prevede però ciò che anche il Ddl 1117 di attuazione del federalismo fiscale definisce **tributi propri derivati**, ovvero tributi istituiti con legge statale (e per questo non propri in senso stretto, ma propri derivati), rispetto ai quali però almeno un elemento può essere deciso localmente, generalmente l'aliquota, sia pure entro limiti predeterminati dall'ordinamento nazionale. Ne sono esempio, oltre all'IRAP, anche tributi attribuiti agli Enti locali come l'ICI, le addizionali sull'IRPEF o le imposte provinciali sulle Rc auto e sulle trascrizioni.

Sebbene a questo tipo di tributi si associ un certo grado di autonomia, essa risulta in parte attenuata dalle disposizioni centrali, configurando in questo modo un sistema di finanziamento degli Enti territoriali comunque parzialmente derivato.

Se dal punto di vista giuridico questi tributi non possono essere considerati propri in senso stretto, in quanto stabiliti da legge statale, esiste comunque un margine di autonomia che deriva dalla possibilità di intervento sui tributi stessi da parte degli Enti territoriali, i quali, modificandone il gettito, possono adeguarlo alle proprie politiche di entrata e di spesa. In pratica però i margini di autonomia associati alle entrate tributarie proprie derivate sono limitati. La legge, infatti, stabilisce limiti predeterminati entro i quali gli Enti territoriali possono variare le

² Per il Patto di Stabilità 2009, si veda Finanza Locale Monitor del 15 gennaio 2009.

³ Vedi oltre per una trattazione più dettagliata.

aliquote, al fine di impedire l'esistenza di sistemi progressivi eccessivamente differenziati operanti nei territori, pur se è consentita l'introduzione di esenzioni, detrazioni o deduzioni.

Inoltre, disposizioni centrali come il blocco della manovrabilità dei più importanti tributi regionali (IRAP e addizionale IRPEF) e dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre all'abolizione dell'ICI sulla prima casa, il cui gettito è stato sostituito con trasferimenti dallo Stato, contribuiscono a limitare gli strumenti di politica fiscale a disposizione degli Enti territoriali, e di conseguenza l'*accountability* nei confronti dei cittadini.

Alla luce delle considerazioni finora avanzate, è possibile quindi distinguere tra due concetti di autonomia finanziaria.

Da un lato, l'autonomia finanziaria formalmente definita come il rapporto tra le entrate extratributarie e tributarie proprie derivate (con l'esclusione quindi dei soli trasferimenti, e delle compartecipazioni, che di fatto funzionano come un trasferimento) e il totale delle entrate.

Dall'altro, una definizione più sostanziale di autonomia, che quindi consideri come entrate proprie soltanto quelle il cui controllo sia completamente affidato alle Amministrazioni locali.

Tra queste rientrano sicuramente le entrate extratributarie, che sono principalmente formate da proventi dei servizi pubblici erogati, oltre che da proventi derivanti dai beni di proprietà dell'ente, da interessi attivi e da utili delle aziende partecipate.

Si tratta comunque di risorse che costituiscono la parte minore delle poste in entrata delle Amministrazioni locali.

Tra le entrate tributarie, che invece rappresentano il cospice maggiore delle entrate correnti, è opportuno operare una distinzione tra i tributi che sono effettivamente gestiti dall'ente che ne è titolare, e quei tributi che, seppur devoluti, sono in larga parte gestiti dallo Stato centrale, e come tali non contribuiscono ad accrescere l'autonomia finanziaria dell'ente locale.

Struttura delle entrate delle Amministrazioni locali - 2007			
Valori in % delle entrate totali	Regioni	Province	Comuni
Entrate correnti	91,31	83,76	86,38
Entrate tributarie	50,20	37,49	30,55
Imposte indirette	34,32	37,49	25,34
Imposte dirette	15,88	0,00	5,21
Contributi sociali	0,37	0,38	0,44
Trasferimenti da enti pubblici	37,28	30,51	29,00
Trasferimenti dall'estero	0,77	0,01	0,00
Entrate extratributarie	2,69	15,38	26,39
Risultato lordo di gestione	1,82	11,58	13,53
Interessi attivi	0,09	1,19	1,09
Dividendi	0,01	0,80	0,26
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società	0,00	0,00	0,00
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero	0,00	0,00	0,00
Fitti di terreni e diritti sfruttamento giacimenti	0,18	0,47	3,65
Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti diversi	0,58	1,34	7,86
- da famiglie	0,35	1,34	6,52
- da imprese	0,23	0,00	1,34
Entrate in conto capitale	8,69	16,24	13,62
Imposte in conto capitale	0,04	0,00	0,00
Contributi agli investimenti e trasferimenti da Enti pubblici	6,79	15,44	12,58
Altri contributi e trasferimenti	1,85	0,79	1,04
Entrate complessive	100,00	100,00	100,00


Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Autonomia finanziaria formale: evoluzione storica e criticità


L'andamento storico dell'incidenza delle entrate proprie (distinte in tributarie ed extratributarie) sul totale delle entrate delle Amministrazioni locali, sia per quanto riguarda il comparto nel suo complesso, sia per Regioni, Province e Comuni visti singolarmente, **evidenzia come dal 2001, anno della riforma in senso federale della Costituzione, al 2007 non vi siano stati cambiamenti essenziali.**

Aumenti consistenti si riscontrano tra il 1992 e il 1994 per i Comuni, in seguito all'introduzione dell'ICI, e nel 1998 per Regioni e Province, anno in cui venne istituita l'imposta sui redditi da attività produttive (IRAP) e l'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Tra entrate tributarie ed extratributarie, il comparto delle Amministrazioni locali può contare su entrate proprie pari a poco meno del 60 per cento sul totale delle risorse a propria disposizione. Simmetricamente, ciò significa (e lo si riscontra in modo speculare nel grafico seguente) che circa il 40 per cento delle risorse raccolte dalle Amministrazioni locali deriva da trasferimenti intergovernativi.




Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat




Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Province - Incidenza sul totale delle entrate (%)




Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Comuni - Incidenza sul totale delle entrate (%)



Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Incidenza dei trasferimenti interni sul totale delle entrate (%)




Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Allo stesso modo si osserva come i trasferimenti, la cui esistenza, se non in casi speciali, non è più prevista secondo il dettato del nuovo Titolo V della Costituzione, si siano ridotti solo in corrispondenza dell'introduzione dei tributi locali già citati (ICI e IRAP), mentre a partire dal 1999 la loro incidenza sulle entrate di Regioni, Province e Comuni si è mantenuta pressoché costante.

Questo stesso andamento ha caratterizzato anche il 2008, come testimoniano i dati riportati dalla relazione annuale della Banca d'Italia. Per la prima volta dal 1999, infatti, **le entrate proprie delle Amministrazioni locali** (calcolate al netto dei trasferimenti pubblici sia interni che dall'estero) **non sono aumentate**: la loro incidenza rispetto al PIL si sarebbe ridotta di 0,2 punti percentuali, e questo calo è da imputarsi alla riduzione delle imposte indirette che ha più che compensato la crescita, seppur sostenuta, delle imposte indirette.

Entrate proprie delle Amministrazioni locali (valori in % del PIL)



Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

L'evoluzione recente delle risorse raccolte dalle Amministrazioni locali riflette le disposizioni in materia fiscale adottate a livello nazionale che ne hanno inibito l'autonomia finanziaria. La riduzione delle imposte dirette è, infatti, dovuta principalmente agli sgravi fiscali introdotti in materia di IRAP e ICI, che rappresentano le fonti di entrata principali tra le entrate tributarie locali, come testimonia il prospetto presentato nel seguito.

I principali tributi locali – 2007

	Comuni	Province	Regioni	Totale AL
Dirette (milioni di euro)	3.325	0	24.574	27.899
di cui (% totale):				
Addizionale IRPEF	67,37	-	29,10	33,66
Tasse automobilistiche	-	-	16,46	14,50
ICI aree edificabili	19,52	-	-	2,33
Indirette (milioni di euro)	16.171	4.396	53.088	73.655
di cui (% totale):				
IRAP	-	-	74,05	53,38
ICI	70,72	-	-	15,53
Imposta RC Auto	-	49,14	-	2,93
Pubblico Registro Automobilistico	-	29,96	-	1,79
Addizionale energia elettrica*	4,47	18,37	-	2,08
Compartecipazione IVA	-	-	11,76	8,48
Imposta su oli minerali derivati	-	-	6,23	4,49
Imposta su gas metano	-	-	1,00	0,72
Tasse automobilistiche	-	-	1,80	1,30
Imposta sui tabacchi	-	-	1,20	0,86

Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

La legge Finanziaria per il 2008 ha, infatti, operato un importante ridimensionamento del principale tributo regionale, in particolare con una riduzione dell'aliquota base dal 4,5 al 3,9 per cento, oltre al taglio del cuneo fiscale sul lavoro già operato nella finanziaria per il 2007. A queste disposizioni si è aggiunto l'effetto deprimente dei primi segnali di peggioramento della congiuntura economica, destinati ad avere effetti consistenti anche sul gettito per il 2009.

Anche il gettito dell'ICI (al netto della parte sulle aree edificabili, contabilizzata tra le imposte dirette) ha mostrato un forte calo dovuto all'abolizione dell'imposta gravante sull'abitazione principale, disposta dall'anticipo di Finanziaria della scorsa estate.

A fronte di quanto osservato dal lato dell'entrata, si riscontra nel 2008 un peggioramento dei conti delle Amministrazioni locali, che dall'avanzo registrato nel 2007 pari a 0,1 punti percentuali di PIL sono passate a un disavanzo di 0,2. La causa principale risiede nella forte crescita delle spese correnti, la cui dinamica è stata sostenuta in modo particolare dall'aumento nelle spese di personale che hanno risentito dei rinnovi contrattuali.

L'aumento di spese obbligatorie, alle quali le Amministrazioni locali non possono sottrarsi, non è stato quindi controbilanciato da un contestuale aumento delle entrate proprie, le quali rimangono circoscritte entro la facoltà di variare le aliquote di alcuni tributi entro livelli prefissati.

Questa facoltà è stata poi più volte limitata a seguito di provvedimenti legislativi che tra il 2003 e il 2007 hanno sospeso gli incrementi delle aliquote di IRAP e delle addizionali all'Irpef. L'alternarsi di simili provvedimenti, oltre a limitare l'autonomia impositiva degli Enti territoriali, ha più in generale conseguenze deprimenti sulla capacità di programmazione da parte degli stessi, in quanto impedisce di manovrare le aliquote in modo contestuale agli impegni di spesa, a causa dell'incertezza che una simile successione di imposizioni dal centro può determinare.

Il blocco delle aliquote è stato poi reintrodotta ed esteso alla generalità dei tributi locali dalla manovra estiva, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, limitando ulteriormente le possibilità di manovra degli Enti.

Più in generale, negli anni le richieste da parte degli Enti territoriali di una "vera" autonomia d'entrata non sono state soddisfatte in modo concreto.

Più spesso, le riforme intervenute nel sistema dei trasferimenti, volte al graduale abbandono di un sistema di finanza derivata, hanno visto **la semplice sostituzione dei trasferimenti diretti dalle casse dello Stato con compartecipazioni ai tributi erariali**, che nella sostanza in termini di autonomia d'entrata non si differenziano rispetto ad un semplice trasferimento, sebbene l'individuazione della compartecipazione avvenga tramite la riferibilità al territorio dell'ente.

Sebbene nei tributi locali si riscontri un grado di autonomia superiore rispetto alle compartecipazioni, i limiti riscontrati sono numerosi.

Le addizionali ne sono il primo esempio. Regioni e Comuni possono prevedere un'addizionale facoltativa sull'Irpef, così come Province e Comuni dispongono di un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.

In entrambi i casi l'ente territoriale ha la facoltà, entro certi limiti, di variare le aliquote (qualora non sia stato previsto un blocco per quel periodo).

Di fatto però si tratta di tributi che non vengono incassati direttamente dall'ente territoriale a cui si riferiscono, ma vengono riscossi dall'Amministrazione tributaria ed erogati agli Enti territoriali secondo schemi stabiliti da legge nazionale. In questo modo quindi si configura anche la

possibilità di ritardi o penalizzazioni nei confronti degli Enti territoriali, totalmente indipendenti dall'azione di questi ultimi.

Oltre alle addizionali, nel caso delle Regioni anche la compartecipazione all'imposta sulla benzina e la quota dell'imposta sui tabacchi sono gestite a livello centrale, mentre per le Province lo è l'imposta sulle assicurazioni RC Auto.

Come accennato in precedenza, anche l'IRAP, principale tributo regionale e che costituisce la metà delle entrate tributarie di tutte le Amministrazioni locali, è nella sua struttura essenziale disciplinata da legge nazionale, sebbene negli ultimi due anni siano intervenute alcune modifiche alla disciplina, che avrebbero dovuto portare alla completa "regionalizzazione" dell'imposta.

La Finanziaria 2008, sebbene abbia ridotto l'aliquota base dal 4,5 al 3,9 per cento e modificato i criteri di calcolo della base imponibile, ha previsto che dal gennaio 2009 l'IRAP dovesse essere istituita con legge regionale, rendendola quindi un tributo proprio (in senso stretto) della Regione. Di fatto però la definitiva regionalizzazione dell'imposta è stata subordinata all'adozione di una legge quadro che ne definisse i principi fondamentali, e il decreto "milleproroghe" l'ha rimandata a gennaio 2010.

Ovviamente finché non si conoscerà l'entità delle possibili limitazioni centrali alla potestà tributaria regionale, non sarà possibile dare un giudizio sull'effettiva autonomia delle Regioni in materia di IRAP, che al momento attuale rimane nei suoi tratti essenziali un tributo derivato.

L'unico importante tributo che può considerarsi proprio (anche se istituito da legge statale) è l'ICI dei Comuni, i quali, oltre ad una certa manovrabilità sulle aliquote, hanno completa autonomia nella gestione delle fasi di riscossione dello stesso. Di fatto le ultime disposizioni in materia di imposizione immobiliare hanno però contratto notevolmente il peso di tale tributo nei bilanci degli Enti locali, e non è chiaro come nella fase di stesura dei decreti attuativi per il federalismo fiscale il legislatore vorrà colmare questa lacuna.

In base alle considerazioni finora fatte sulle entrate tributarie proprie o gestite dallo Stato, è quindi possibile distinguere tra autonomia formale e autonomia sostanziale degli Enti territoriali, semplicemente depurando le entrate proprie del gettito di quei tributi che, secondo quanto affermato, non possono essere considerati come vere e proprie fonti di autonomia finanziaria.

Autonomia formale e sostanziale delle Amministrazioni locali - 2007			
Milioni di euro	Comuni	Province	Regioni
Autonomia formale			
Totale entrate proprie	36.986	6.291	81.896
in % delle entrate complessive	58	54	53
Autonomia sostanziale			
Totale entrate proprie	34.024	3.323	25.247
in % delle entrate complessive	53	28	16
Entrate complessive non consolidate	63.818	11.726	154.706

Fonte: Elaborazioni Ref. su dati Istat

Il prospetto mostra come siano le Regioni a risultare maggiormente penalizzate dall'intervento dello Stato centrale nella gestione dei tributi ad esse destinati.

Ciò discende soprattutto dalla rimozione del gettito IRAP dalle entrate proprie, in quanto essa rappresenta la principale fonte di entrata per questi Enti.

Un discorso simile vale per le Province, le quali vedono notevolmente ridotta la propria autonomia finanziaria sostanziale, a causa della rimozione di due importanti risorse, quali l'addizionale sul consumo di energia elettrica e l'imposta RC Auto.

I Comuni sono l'unico comparto la cui autonomia formale si avvicina di molto a quella sostanziale, proprio perché il principale tributo, l'ICI, è di fatto un'entrata propria, mentre le entrate proprie vengono depurate delle sole addizionali IRPEF e sull'energia elettrica (oltre alla compartecipazione IRPEF), prospettando quindi un'autonomia finanziaria del 53 per cento, adeguata a configurare un livello di governo decentrato.

Certo è che fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi del federalismo fiscale, con i quali verranno determinate le fonti di finanziamento degli Enti locali, gli spazi di autonomia dei Comuni rimangono compressi dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Oltre al fatto che la sostituzione del mancato gettito con un trasferimento erariale non eguaglia comunque la manovrabilità di un tributo da parte dell'ente, si configura anche un problema in termini di liquidità per questi Enti. Al momento attuale, infatti, nonostante sia stata raggiunta un'intesa tra Comuni e Ministero dell'Interno su modalità e tempi di erogazione del trasferimento compensativo, risulta per il 2008 un mancato finanziamento di più di 400 milioni di euro, che per il 2009 sale a quasi 700 milioni, rispettivamente il 13 e 21 per cento del mancato gettito ICI stimato in 3 miliardi e 300 milioni di euro. Inevitabile quindi il dubbio su come sarà possibile risolvere le criticità di cassa che emergono da questa falla.

Autonomia tributaria: un confronto internazionale

Secondo le statistiche fornite dall'OCSE⁴, l'incidenza delle entrate tributarie assegnate alle Amministrazioni locali in riferimento al PIL nazionale in Italia non supera di molto i valori riscontrati per la Francia, Paese in cui tradizionalmente lo Stato centrale esercita un ampio controllo sui Governi locali.

Potere impositivo delle Amministrazioni locali - 2005						
	Entrate tributarie locali	Discrezionalità su aliquote e basi imponibili	Discrezionalità sulle aliquote		Discrezionalità su basi imponibili	Discrezionalità totale
			Piena	Limitata		
	<i>in % del PIL</i>		<i>in % delle entrate tributarie locali</i>			
Italia	6,8					
Regioni	4,6	-	-	58,7	-	58,7
Enti locali	2,2	20,4	-	53,3	-	73,7
Francia	5,1					
Amm. locali	5,1	67,5	-	8,3	10,2	86
Germania	10,1					
Lander	7,5	-	2,9	-	-	2,9
Enti locali	2,7	-	16,9	42,8	-	59,7
Spagna	11					
Regioni	7,9	60,1	-	-	-	60,1
Enti locali	3,1	22,6	-	49,5	-	72,1
Media OCSE						
Regioni	7,1	45,3	0,3	8,2	-	53,8
Enti locali	4,5	13,9	21,7	30,3	0,4	66,3

Fonte: elaborazioni Ref. su dati OCSE

⁴ OCSE, Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, "The Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments: an Update", 2009. L'OCSE riclassifica le poste in entrata per rendere omogeneo il confronto internazionale. Per l'Italia vi sono quindi lievi differenze rispetto ai Conti Economici Nazionali pubblicati dall'Istat.

Il confronto con Germania e Spagna, due esempi di federalismo avanzato, mostra invece percentuali al di sopra rispetto al nostro Paese.

Anche **rispetto alla media dei paesi OCSE si riscontrano valori di decentramento fiscale superiori rispetto all'Italia**. Per la media dei paesi dell'area si osserva un'incidenza delle entrate tributarie locali sul PIL superiore all'11 per cento, dove circa il 7 per cento rappresenta entrate tributarie dei Governi regionali (o Stati, a seconda delle diverse ripartizioni amministrative), mentre il 4,5 per cento è riferibile agli Enti locali. Si tratta di valori molto simili a ciò che si osserva per Spagna e Germania, mentre il nostro Paese si colloca in posizione arretrata nello sviluppo del federalismo fiscale.

Un dato interessante, che fornisce anche un'informazione di tipo qualitativo sul livello di autonomia delle Amministrazioni locali, riguarda il grado di discrezionalità nell'imposizione associato ai tributi decentrati, distinta in tre categorie:

- Discrezionalità completa su aliquote e basi imponibili;
- Discrezionalità sulle sole aliquote (piena, o limitata da imposizioni nazionali);
- Discrezionalità sulle sole basi imponibili.

Il dato esprime la percentuale sul totale dei tributi locali di quei tributi ai quali è associato uno specifico grado di discrezionalità.

Da questo punto di vista la situazione nei Paesi considerati si presenta più variegata.

Innanzitutto, rispetto alla media OCSE, **il grado di discrezionalità totale associato agli Enti italiani**, dato dalla somma dei tributi per i quali esista una qualche manovrabilità, sia essa sulle aliquote, o sulle basi imponibili, o su entrambe, **è leggermente superiore a quanto riscontrato per la media OCSE, sia per le Regioni che per gli Enti locali**. Lo stesso vale per Spagna e Francia, ma non per la Germania. Per i Länder tedeschi, infatti, solo il 2,9 per cento delle entrate tributarie a essi devolute prevede autonomia da parte dell'ente nella determinazione delle aliquote.

In Italia, rispetto agli altri paesi e alla media OCSE, si riscontra una maggiore propensione ad attribuire alle Amministrazioni locali un'autonomia tributaria "controllata", attraverso la possibilità di variare le aliquote dei tributi a esse riferite entro limiti imposti da legge nazionale. Questo è il caso per circa il 60 per cento delle entrate tributarie regionali, e più del 50 per cento di quelle locali. Si noti, infatti, che in Italia, a differenza della Germania, non esistono casi in cui la possibilità di modificare le aliquote non avvenga entro i tetti imposti a livello centrale.

Riguardo alla possibilità di modificare le basi imponibili, la media OCSE mostra una scarsa preferenza per questo tipo di imposizione fiscale locale, sebbene le Amministrazioni locali francesi e spagnole detengano una percentuale elevata di tributi manovrabili nelle aliquote e nelle basi imponibili.

In definitiva, quindi, non è semplice sulla base di questi indicatori dare un giudizio immediato sul livello di autonomia assegnata ai livelli decentrati di Governo nei diversi Paesi, in quanto le modalità di implementazione dell'autonomia stessa sono decisamente variegata, e non poggiano soltanto sulla quantità di risorse devolute, ma anche e soprattutto sugli spazi di manovrabilità accordati agli Enti territoriali.

Certo è che il confronto internazionale con alcuni Paesi europei rivela come in Italia spazi per incrementare l'autonomia tributaria esistono, come anche testimonia l'analisi più dettagliata condotta sulle fonti autonome di finanziamento delle Amministrazioni locali italiane.

Il debito degli Enti territoriali nel 2008

Il debito lordo consolidato a carico dell'aggregato degli Enti territoriali alla fine di febbraio 2009 è risultato pari a 109,7 milioni di euro, segnando una lieve riduzione, pari allo 0,4 per cento, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, a differenza delle amministrazioni centrali che hanno registrato una crescita del 5,4 per cento tra febbraio 2008 e febbraio 2009.


Se si considera però un arco di tempo più lungo, tra la fine del 2003 e la fine del 2008 le dinamiche si differenziano notevolmente: a fronte di una crescita del debito pubblico complessivo (consolidato) inferiore al 20 per cento, le Amministrazioni locali hanno visto il proprio stock di debito crescere più del 50 per cento, da meno di 70 milioni di euro nel dicembre 2003 a quasi 110 milioni di euro alla fine del 2008.

In effetti, la quota di debito locale sul totale dello stock di debito delle Amministrazioni pubbliche è progressivamente aumentata rispetto alla quota di debito delle Amministrazioni centrali a partire dal 2003. Questa tendenza si è però attenuata nell'ultimo biennio: la quota dello stock di debito locale è scesa dal picco del 7 per cento raggiunto nel 2006 al 6,5 per cento alla fine del 2008, e sembra proseguire sullo stesso percorso visto che nel febbraio 2009 ha raggiunto il 6,4 per cento. Di contro, la quota di debito delle Amministrazioni centrali, dopo essersi contratta dal 2001 al 2006, ha ricominciato a crescere negli ultimi due anni, fino a raggiungere il 93,6 per cento nel febbraio 2009.


Tale andamento è un esito del profilo maggiormente virtuoso dei saldi della finanza degli Enti territoriali rispetto al deficit delle Amministrazioni centrali. Si deve comunque rammentare che tali saldi non riflettono esclusivamente gli esiti delle politiche seguite dagli Enti territoriali, ma incorporano le pressioni esercitate sulla finanza locale derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno. La finanza degli Enti territoriali, infatti, beneficia di una quota consistente di trasferimenti dalle Amministrazioni centrali, al netto della quale il saldo locale tende a peggiorare sensibilmente.

L'evoluzione dello stock di debito dei diversi livelli di governo in rapporto al PIL nazionale conferma quanto appena osservato: l'aumento del rapporto debito-PIL della Pubblica Amministrazione registrato tra il 2007 e il 2008 è da imputare totalmente alle Amministrazioni centrali, in quanto le Amministrazioni locali hanno fatto registrare una riduzione dello stock di debito rapportato al prodotto nazionale, trainata soprattutto dal debito regionale.


Debito delle Amministrazioni pubbliche




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Quanto alla distinzione tra diversi livelli di governo, sono Regioni e Comuni a detenere la quota maggiore dello stock di debito del comparto delle Amministrazioni locali, il 39,2 e il 43,9 per cento rispettivamente. Le Province detengono l'8,4 per cento del debito locale, così come la

categoria residuale che comprende le Università, le Camere di Commercio, le ASL e le Aziende ospedaliere ecc.

Ripartizione del debito locale per livello di governo - febbraio 2009



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Il grafico seguente presenta per ciascun livello di governo locale il costo medio del debito, calcolato come rapporto tra la spesa per interessi in un determinato anno e la media dello stock di debito in quell'anno e in quello precedente.


Si osserva dal 2004 al 2007 un andamento decrescente del costo medio del debito comunale e provinciale, mentre il costo del debito regionale è aumentato dal 2005 in poi, anche se su livelli inferiori.

Per quanto riguarda i Comuni, a fronte di uno stock di debito crescente, la spesa per interessi si è ridotta tra il 2004 e il 2005, per poi assumere una tendenza crescente fino al 2007, ma inferiore rispetto alla crescita del debito.

A livello regionale, invece, dal 2005 al 2007 si assiste a una crescita sostenuta della spesa per interessi, determinando quindi l'aumento del costo medio del debito.


A livello provinciale, infine, si riscontra una spesa per interessi pressoché costante nel tempo, a fronte di uno stock di debito crescente.

Costo medio del debito delle Regioni




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Costo medio del debito delle Province



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Costo medio del debito dei Comuni



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia


In generale si osserva per gli Enti territoriali un livello piuttosto contenuto del costo medio del debito, dovuto principalmente al forte ricorso all'indebitamento a breve, che però rende la spesa per interessi passivi più soggetta alle fluttuazioni nei tassi di breve periodo.

Si tratta quindi di una strategia che porterà consistenti benefici al servizio del debito nel corso del 2009 e nel 2010. D'altro canto, essa presenta elementi di rischio in una prospettiva di medio termine in quanto espone i bilanci degli Enti decentrati alle conseguenze delle fluttuazioni dei tassi di mercato.

La distribuzione territoriale del debito degli Enti territoriali

Osservando la ripartizione del debito locale a livello territoriale, si ripropone a prima vista la relazione diretta tra capacità fiscale e livello di indebitamento. Ciò deriva dal fatto che plausibilmente i territori con reddito pro-capite più elevato presentano una maggiore capacità di prendere a prestito. Gli Enti territoriali del Nord, infatti, nel febbraio 2009 presentano un maggior ricorso al debito, totalizzando il 42,3 per cento del debito locale, con una prevalenza per gli Enti del Nord-Ovest che assommano il 27,2 per cento dello stock di debito degli Enti territoriali italiani.

Ripartizione del debito locale per macroregione - febbraio 2009




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

In effetti, il debito pro-capite risulta maggiore al Centro-Nord, dove la capacità contributiva è maggiore, rispetto al Mezzogiorno. Le gerarchie però cambiano se si guarda al rapporto fra debito e PIL declinato territorialmente.


Sebbene, infatti, lo stock di debito del Nord, in particolare del Nord-Ovest, sia maggiore rispetto al Mezzogiorno, l'incidenza sul PIL regionale è di gran lunga inferiore, ovvero si riscontra una maggiore solvibilità degli Enti del Nord. Il rapporto debito-PIL varia, infatti, dal 5,5 per cento circa delle Regioni del Nord, al 10 per cento del Sud. Al Centro, invece, si riscontra uno stock di debito elevato sia in rapporto al PIL che in rapporto alla popolazione. Il dato in questo caso è distorto dall'elevato debito della Regione Lazio, che presenta uno stock di debito pro-capite doppio rispetto alle altre regioni della stessa macroarea.

Stock di debito pro-capite - 2008



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Incidenza del debito locale sul PIL territoriale - 2008 (%)




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

In realtà, a incidere sul livello di indebitamento degli Enti territoriali è da un lato il peso della spesa per investimenti sulle uscite correnti dell'ente, dall'altro la necessità di coprire elevati deficit, in particolare nel settore sanitario.

Gli Enti con una maggiore propensione all'investimento sono quelli del Nord, e ciò è confermato anche dal fatto che nell'area settentrionale la quota maggiore del debito locale è imputabile ai Comuni, che realizzano la quota maggiore di spesa per investimenti. Negli Enti del Mezzogiorno la situazione è completamente ribaltata, con una prevalenza del debito regionale su quello comunale.


Differenze territoriali nell'indebitamento dei livelli di governo - Stock di debito a giugno 2008



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Livelli di debito particolarmente elevati si osservano soprattutto in quelle aree caratterizzate da elevati deficit, in particolare nel settore sanitario, come testimonia il grafico che mostra stock di debito consistenti nelle Regioni con deficit sanitario più ampio, quali Lazio e Campania.

Debito lordo degli Enti territoriali per Regione - dicembre 2007



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Gli strumenti di finanziamento


L'analisi della ripartizione del debito locale per strumento, che evidenzia in particolare la separazione tra prestiti da intermediari finanziari e monetari ed emissione di titoli, mostra un ricorso preponderante ai prestiti per il finanziamento delle Amministrazioni locali, a differenza del debito centrale che si concentra soprattutto nei titoli di Stato.

Questa distinzione è dovuta principalmente alla minore capacità d'accesso ai mercati finanziari per gli Enti più piccoli: sono proprio i Comuni, infatti, a privilegiare il prestito come forma di finanziamento, mentre Regioni e Province mostrano una propensione al mercato leggermente superiore.

Inoltre, a differenza di Province e Comuni, una parte non trascurabile del debito regionale è classificato tra le "altre passività", che comprendono essenzialmente le cartolarizzazioni, in connessione con la cessione di crediti di soggetti privati nei confronti di Enti del settore sanitario.


I dati relativi al 2007 sul debito degli Enti territoriali ripartito a livello regionale, mostrano infatti come siano le Regioni con un maggior deficit sanitario ad avere una quota elevata del totale del debito regionale imputata ad altre passività, quali Lazio, Campania, Abruzzo e Sicilia.

Composizione del debito per strumenti - febbraio 2009



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Distribuzione del debito degli Enti territoriali per Regione e per strumento - dicembre 2007




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Tornando all'emissione di titoli come strumento di finanziamento, nonostante il ricorso degli Enti minori sia ancora trascurabile rispetto all'Amministrazione centrale, negli ultimi anni si è vista una crescita consistente della voce "Titoli" nello stock di debito locale.


In particolare, mentre per le Regioni lo stock di debito in prestiti e titoli ha avuto un andamento piuttosto simile, per Province e Comuni la crescita dell'emissione di titoli è stata più sostenuta. Si osserva, infatti, come lo stock di debito in titoli di Province e Comuni, fino al 2004 inferiore rispetto a quello regionale, sia cresciuto fino a raggiungere livelli prossimi alle Regioni con circa 15 miliardi di euro. L'aumento del ricorso a titoli da parte degli Enti locali è avvenuto soprattutto nel periodo che va dalla fine del 2004 all'inizio del 2007. Negli ultimi due anni fino a febbraio 2009 invece questa voce sembra essersi assestata anche per i Comuni, come del resto l'intero stock di debito del comparto.

Debito delle Regioni per strumenti (miliardi di euro)




Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Debito di Province e Comuni per strumenti (miliardi di euro)



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

L'evoluzione del debito in titoli (miliardi di euro)



Fonte: elaborazioni Ref. su dati Istat e Banca d'Italia

Il ricorso a strumenti di finanza derivata

La tendenza al ricorso al mercato degli Enti territoriali si manifesta anche nell'utilizzo da parte di tali Enti di strumenti di finanza derivata, mirati alla ristrutturazione del debito pregresso.

Si tratta di un fenomeno che ha suscitato un crescente interesse soprattutto per la preoccupazione che alcuni Enti potessero subire ingenti perdite derivanti proprio da questi tipi di contratti, e in riferimento alla natura aleatoria dei flussi a essi legati che rischia di compromettere la capacità di programmazione di un Ente.

I dati più aggiornati sul ricorso ai derivati negli Enti territoriali risalgono a giugno 2008 e sono forniti dal Ministero dell'Economia. **Il valore nozionale degli strumenti derivati degli Enti territoriali, ovvero il valore dello stock di debito residuo al quale il contratto si applica, ammonta a 35,6 miliardi di euro, pari a poco più del 35 per cento dello stock di debito totale degli Enti interessati.** Regioni e Comuni risultano in valore assoluto gli Enti maggiormente esposti, con un nozionale di 16,8 e 15,2 miliardi di euro rispettivamente. I derivati delle Province ammontano, invece, a circa 3,5 miliardi di euro, pari a quasi il 40 per cento del debito complessivo del comparto al 30 giugno 2008.

La situazione dei contratti derivati degli Enti territoriali a giugno 2008 (milioni di euro)						
Tipologia Ente	Regione	Provincia	Comune capoluogo	Comune non capoluogo	Totale Comuni	Totale
Numero Enti interessati dagli strumenti di finanza derivata	18	44	48	484	532	594
% sul numero totale di Enti	3,03	7,41	8,08	81,48	89,56	100,00
Nozionale complessivo	16.891	3.495	11.140	4.106	15.246	35.632
% sul nozionale totale	47,40	9,81	31,26	11,52	42,79	100,00
Numero di contratti in essere	89	129	175	624	799	1.017
Numero di contratti medio per Ente	4,9	2,9	3,6	1,3	1,5	1,7
Debito complessivo del comparto	44.092	8.895	-	-	48.511	101.498
% del nozionale sul debito	38,3	39,3	-	-	31,4	35,1

Fonte: elaborazioni Ref. su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia

L'interesse per le dimensioni del fenomeno della finanza derivata, e soprattutto per le possibili implicazioni sulla finanza pubblica, è nato anche contestualmente alla crisi finanziaria che ha visto un'ampia volatilità dei tassi d'interesse, paventando possibili perdite, anche di dimensioni significative, per taluni Enti.

La recente indagine conoscitiva condotta dalla Corte dei Conti⁵ ha, inoltre, evidenziato come le perdite future ipotizzate dagli Enti che hanno concluso contratti derivati non siano allarmanti.

Le informazioni raccolte dalla Corte dei Conti sono tratte dal questionario che ciascun Ente che avesse concluso contratti derivati avrebbe dovuto allegare in sede di compilazione del bilancio di previsione 2008. Il questionario richiedeva alcune notizie indicative sulla situazione del derivato e, in particolare, se l'ente in base alle conoscenze al momento della predisposizione del bilancio ipotizzava una perdita.

Dall'esame risulta che a luglio 2008 (momento di comunicazione delle informazioni alla Corte dei Conti) più del 50 per cento dei Comuni (tra quelli che hanno contratto derivati) ipotizzava una perdita, e la maggiore incidenza negativa è riscontrabile negli Enti con popolazione inferiore a 2 mila abitanti, mentre il 37 per cento riteneva positiva la situazione dell'operazione⁶.

Per le Province, invece, lo stesso esame ha dato risultati migliori: solo il 20 per cento degli Enti ipotizza di subire una perdita contro il 65 per cento che al contrario ritiene positivo lo stato dell'operazione. Per quanto riguarda i Comuni, sebbene un'elevata percentuale di Enti ipotizzi di subire perdite, l'ammontare stimato di tali perdite non è elevato.

Il totale delle perdite dovrebbe essere pari a circa 69 milioni di euro e la quota maggiore sarebbe allocata nelle Regioni Campania (circa 20 milioni di euro) e Veneto (circa 9,8 milioni di euro).

La stessa Corte dei Conti avverte della necessità di una verifica delle informazioni raccolte dagli Enti, che potrebbero non aver seguito metodologie comuni. Fermo restando questa considerazione, e comunque secondo queste informazioni, **la media nazionale delle perdite sarebbe pari allo 0,98 per cento del debito complessivo degli Enti che ipotizzano di subire una perdita, quindi un risultato non allarmante secondo la Corte dei Conti.**

Si evidenziano però situazioni maggiormente critiche per gli Enti delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia, dove le perdite raggiungerebbero il 5, il 2,9 e l'1,9 per cento del debito rispettivamente.

In generale poi le perdite sarebbero concentrate al Sud – 30 milioni di euro su un totale di 69.

⁵ Corte dei Conti, Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle Pubbliche amministrazioni, 18 febbraio 2009.

⁶ Circa il 10 per cento degli Enti non ha fornito indicazioni al riguardo.

Perdite ipotizzate e situazione debitoria degli Enti che hanno stipulato contratti derivati					
	Numero Enti che ipotizzano una perdita %		Perdite ipotizzate dai Comuni (migliaia di euro)	Debito Comuni che ipotizzano perdite (migliaia di euro)	Perdite Comuni in rapporto al debito %
	Comuni	Province			
Lombardia	45,2	0	6.965	375.072	1,86
Veneto	54,8	33,3	9.878	614.138	1,61
Friuli Venezia Giulia	71,4	0	2.333	170.959	1,36
Liguria	63,6	33,3	994	1.508.151	0,07
Emilia Romagna	32,1	0	987	512.008	0,19
Toscana	59,1	0	5.043	988.290	0,51
Umbria	71,4	50	760	152.450	0,50
Marche	72,2	50	4.204	508.626	0,83
Lazio	32,6	0	7.228	250.517	2,89
Abruzzo	51,6	33,3	1.659	268.393	0,62
Molise	40		40	7.586	0,53
Campania	47	50	20.548	411.267	5,00
Puglia	49,3	0	5.531	682.319	0,81
Basilicata	50		194	43.404	0,45
Calabria	56,5	66,7	1.145	284.192	0,40
Sicilia	55,2	0	1.143	169.806	0,67
Sardegna	72,7	0	732	134.761	0,54
Totale	52,5	20	69.383	7.081.940	0,98

Fonte: elaborazioni Ref. su dati Corte dei Conti

Dal punto di vista normativo, si è poi evidenziata la presenza di una lacuna. Manca infatti una disciplina che regoli in modo coerente ed esaustivo l'accesso e l'utilizzo di questi strumenti da parte di Enti pubblici, e che soprattutto stabilisca un sistema di contabilizzazione delle poste in bilancio al fine di comprendere gli oneri reali di tali strumenti.

Le disposizioni in materia contenute nella manovra estiva e nella finanziaria 2009 manifestano la volontà del legislatore di limitare il ricorso non virtuoso alla finanza derivata. L'accesso agli strumenti derivati è stato bloccato fino al 25 giugno 2009 (o fino all'emanazione di un regolamento sul tema, che difficilmente avverrà prima di quella data).

In particolare si nega agli Enti territoriali la possibilità di emettere passività che prevedano il rimborso in un'unica soluzione alla scadenza, allo scopo di evitare possibili squilibri futuri derivanti dalla gestione non ottimale degli accantonamenti che consentano il rimborso del capitale a scadenza.

Viene poi posto un limite (30 anni) alla durata dei piani di ammortamento: qui la ratio è quella di evitare che si scarichino eccessivamente sui bilanci futuri spese per investimenti la cui utilità ha durata più breve.

In verità, la situazione ottimale per la gestione del bilancio degli Enti territoriali vedrebbe il raccordo della durata dei piani di ammortamento dei debiti contratti con la durata utile dei beni che tali debiti hanno consentito di acquistare.

Affinché ciò sia possibile è necessario ragionare anche sugli spazi di autonomia che sono lasciati agli Enti, e alle tensioni di cassa determinate dai vincoli stringenti del Patto di Stabilità. Il riferimento in particolare è ai Comuni, ai quali è demandata la parte preponderante degli investimenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice		
Industry & Banking		
Fabrizio Guelpa	02879 62051	fabrizio.guelpa@intesasnpaolo.com
Industry		
Stefania Trenti	0287962067	stefania.trenti@intesasnpaolo.com
Giovanni Foresti	0287962077	giovanni.foresti@intesasnpaolo.com
Marco Lamieri	0287935987	marco.lamieri@intesasnpaolo.com
Ilaria Sangalli	028021 (3)5785	ilaria.sangalli@intesasnpaolo.com
Assistenti di Ricerca		
Maria Cristina De Michele	0287963660	maria.demichale@intesasnpaolo.com
Angelo Palumbo	0287935842	angelo.palumbo@intesasnpaolo.com
Banking		
Maria Giovanna Cerini	02 87962078	maria.cerini@intesasnpaolo.com
Elisa Coletti	0287962097	elisa.coletti@intesasnpaolo.com
Stefano Corona	0287962073	stefano.corona@intesasnpaolo.com
Virginia Tirri	0287962149	virginia.tirri@intesasnpaolo.com
Assistente di Ricerca		
Daniela Piccinini	0287962130	daniela.piccinini@intesasnpaolo.com
Finanza e Servizi Pubblici Locali		
Laura Campanini	0287962074	laura.campanini@intesasnpaolo.com

Editing: Sonia Papandrea, Cristina Baiardi

Avvertenza Generale

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo.